

Cremona, li 05/03/2024

**DECRETO N. 131 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO**  
**Ambiente**

**Oggetto:** D.LGS. 152/2006 - VARIANTI NON SOSTANZIALI IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - DITTA PYRECO S.R.L. - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE - AUTORIZZAZIONE

**IL DIRIGENTE**

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- le Deliberazioni del Presidente n. 21 del 28/01/2022 e n. 125 del 27/07/2022 con oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- la Deliberazione del Presidente n. 228 del 28/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio all'Ing. Mattia Guastaldi dal 31/12/2022 fino al termine del mandato presidenziale;

Preso atto delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

Acquisito che Pyreco S.r.l., con sede in San Giovanni In Croce, via Sacchini 22, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza, successivamente regolarizzata, tesa all'autorizzazione di varianti non sostanziali dell'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva, recupero, trattamento per recupero) presso il proprio insediamento sito in San Giovanni In Croce, via Sacchini 22. La relativa comunicazione per la pratica SAUR312294 è stata acquisita in atti al protocollo 89081 del 18/10/2023;

Attesa l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta risulta essere attualmente titolare, relativamente all'impianto di San Giovanni In Croce, via Sacchini 22, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva, recupero e trattamento per recupero di rifiuti non pericolosi a principale matrice metallica, rilasciata con:
    - D.D.P. 187 del 09/04/2018 (rinnovo autorizzazione);
    - D.D.P. 646 del 26/09/2018 (nullaosta);
    - D.D.P. 640 del 08/10/2019 (nullaosta);
    - D.D.P. 89 del 21/02/2020 (variazione amministrativa);
    - D.D.P. 422 del 21/06/2021 (modifica);
    - D.D.P. 460 del 05/10/2022 (modifica).
- La scadenza dell'autorizzazione è al 08/04/2028;
- l'odierna istanza è tesa a determinare ulteriore variante consistente:
    - nella sostituzione del vaglio della linea A con uno nuovo a 3 piani. Tale variazione determina come corollario la necessità di:
      - rivedere la disposizione di talune aree a causa della diversa geometria del nuovo macchinario (che ha punti di alimentazione e scarico in posizioni e quote diverse rispetto al precedente);
      - modificare la posizione di altre apparecchiature connesse al vaglio;
      - introdurre un nuovo canale vibrante;
      - sostituire un nastro magnetico trasportatore;
      - inserire un elevatore a tazze;

- aggiungere nuovi nastri di scarico;
- nell'aumento delle ore/giorno (da 8 a 16) di lavorazione delle 4 linee di raffinazione (D, E, F e G) a valle delle linee di frantumazione e prima selezione;
- in seguito alle variazioni da introdurre non si determina comunque modifica del perimetro (autorizzato) dell'impianto (vi è solo una revisione delle superfici interne), né della potenzialità massima dell'impianto. Per quest'ultimo fattore, si deve osservare che da una perizia a suo tempo presentata in atti (prot. 55895 del 08/05/2014) la potenzialità massima della linea A era legata alla capacità del frantumatore, attestata a 2,257 t/h;
- non sono previste ulteriori modifiche inerenti altri aspetti dimensionali che possano interessare l'inserimento in diversi procedimenti;
- i recuperi effettuati sono riconducibili a quelli definiti dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, pertanto non soggetti alla speciale disciplina di cui al terzo comma dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- l'intervento non risulta da assoggettare alle procedure di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (verifica di V.I.A.) in quanto non introduce nuovi elementi di rilievo;
- l'intervento non risulta da assoggettare al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione Integrata Ambientale), trattandosi di impianto con capacità massima indicata inferiore a 75 t/giorno per la sezione di frantumazione metalli, peraltro non modificata;
- non è richiesta valutazione paesistica di cui alla D.G.R. 11045 del 08/11/2002, in quanto non risultano sostanzialmente mutare gli impatti esterni;
- non si applicano al caso i criteri di localizzazione previsti dal P.R.G.R., in quanto le variazioni effettuate avvengono all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato e non determinano nuove operazioni;
- dalla documentazione in atti si riscontra altresì esservi variazione di sede legale dell'impresa da Mantova, via Pietro Verri 1 a San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22, per la quale necessita riscontro in sede di predisposizione del provvedimento;
- in atti risulta che la ditta sia certificata ISO 14001:2015.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, fermi restando l'opportunità di provvedere ad una ricognizione dell'allegato tecnico, al fine di un aggiornamento secondo le disposizioni più recenti e dell'aggregazione delle modifiche nel frattempo intervenute nell'autorizzazione, prevedendo altresì una verifica del clima acustico.

Il competente Servizio Acqua, Aria, Cave ha altresì rilevato che risultano rispettate le condizioni di cui alla seconda colonna della tabella 2 della D.G.R. 18/12/2017, n. X/7570, prendendo atto che, ai fini emissivi, le modifiche comunicate trovano riscontro nelle lettere a) e b) della citata tabella, per cui hanno carattere non sostanziale; verificato che non vengono evidenziati assetti diversi da quelli descritti e disciplinati dall'allegato B al D.D.P. 187/2018, non ha rilevato la necessità di apportare aggiornamenti allo stesso;

Rilevato che l'intervento non è soggetto alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

Individuato che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti non sostanziali, in quanto solo comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;

Reputata la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di presa d'atto della variazione della sede legale e di modifica dell'autorizzazione dell'impianto e dell'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01" e riscontrato che non si determina la necessità di una diversa garanzia finanziaria, ma che si rende comunque necessaria una ricognizione atta a sancire la validità della garanzia già in essere anche in riferimento agli adempimenti ed alle prescrizioni contenuti nel presente provvedimento;

Ritenuto che il presente atto non comporta effetti di cui al 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati. Sono fatti salvi i diritti di terzi;

Riscontrato l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

DICHIARA, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

ATTESTA altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- la D.ssa Barbara Pisaroni, in qualità di responsabile del procedimento;
  - Danio Campolunghi, in qualità di incaricato di istruttoria;
  - il dott. Massimo Cremonini Bianchi, per l'espressione di parere/contributo endoprocedimentale;
- non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni prott. n. 105196 del 05/12/2023 e 16836 del 29/02/202, in atti;

#### DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di prendere atto della variazione di sede legale da Mantova, via Pietro Verri 1 a San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22, e di disporre a favore di
 

soggetto: **Pyreco S.r.l.**  
 codice fiscale: **01336280209**  
 sede legale: **San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22**  
 insediamento: **San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22**

la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 187 del 09/04/2018 (rinnovo autorizzazione), modificato successivamente con D.D.P. 646 del 26/09/2018, D.D.P. 640 del 08/10/2019, D.D.P. 89 del 21/02/2020, D.D.P. 422 del 21/06/2021 e D.D.P. 460 del 05/10/2022, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, come descritta sommariamente in premesse, attraverso l'introduzione delle seguenti ulteriori variazioni (che ricomprendono altresì un aggiornamento delle prescrizioni e dei rimandi alle norme vigenti):

  - il relativo Allegato A è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  - la Tavola 1 è sostituita con la tavola in Allegato1 al presente atto.

Rimane immutato quanto non esplicitamente modificato dal presente provvedimento;
2. di stabilire il termine massimo di 1 anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per il completamento dell'approntamento della nuova configurazione dell'impianto e la comunicazione di tale avvenuto approntamento a questa Provincia. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della modifica dell'autorizzazione; Fino ad avvenuta comunicazione l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta secondo il precedente assetto autorizzato, per quanto compatibile con le variazioni in corso;
3. di far presente che:
  - è fatta riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
  - il presente atto non produce ulteriori effetti ai sensi del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, devono essere esaminate dalla Provincia alla luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;
4. di assumere che le modifiche previste non determinano la variazione delle garanzie finanziarie ex D.G.R. n. 19461/2004 già presentate, ma che si rende comunque necessaria per le medesime una ricognizione atta a sancire la validità delle garanzie stesse anche in riferimento agli adempimenti ed alle prescrizioni contenuti nel presente provvedimento. A tal fine la ditta dovrà presentare a questa Provincia, entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte della stessa, apposita appendice delle garanzie finanziarie in essere finalizzata a quanto sopra e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante. In caso di mancata presentazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria, ovvero in caso vi sia difformità rispetto a quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004, il presente provvedimento può essere revocato;
5. di disporre che:
  - ai fini degli adempimenti di cui al punto 4, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
  - il presente atto venga notificato al soggetto interessato:
    - Pyreco S.r.l. (pec pyreco@pec.pyreco.it)
 ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:
    - Regione Lombardia (pec ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it);
    - Comune di San Giovanni in Croce (pec comune.sangiovannincroce@pec.regione.lombardia.it);
    - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
    - Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (email aua@provincia.cremona.it);
    - Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
    - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it, anche attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>);

subordinatamente all'accettazione da parte della Provincia dell'aggiornamento della garanzia finanziaria di cui al punto 4. Fatto salvo il termine indicato al punto 2, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

- ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autorizzazione alla gestione rifiuti decade in caso di sussistenza di condizioni ostative di cui al medesimo D.Lgs. 159/2011 e si provvederà alla revoca della stessa;
- il soggetto autorizzato è tenuto ad esibire il presente provvedimento unitamente al D.D.P. 187/2018 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Mattia Guastaldi)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Pyreco S.r.l. -  
Sede legale : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -  
Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

## **1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

- 1.1 La superficie totale dell'insediamento, di proprietà, è di circa 12.118 m<sup>2</sup> (di cui circa 10.300 m<sup>2</sup> dedicati alla gestione rifiuti), censita al NCT/NCEU del Comune di San Giovanni in Croce al foglio n. 11, mappale 413 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "Tipologia produttiva di tipo industriale D1b".
- 1.2 Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso a matrice metallica destinati al trattamento nell'impianto;
  - trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi mediante fasi di di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di metalli non più qualificati rifiuti (ex art. 184-ter D.Lgs. 152/2006);
  - trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi mediante fasi di di frantumazione, di cernita e separazione (sia manuali che in linee d'impianto tecnologiche) tese alla produzione di rifiuti da avviare ad ulteriori trattamenti di recupero;
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, anche costituiti da R.A.E.E., destinati al recupero in altri impianti;
- (riferimenti all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- 1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria in Allegato 1):
- a) Settore A1: area (circa 84 m<sup>2</sup>) di conferimento rifiuti in ingresso, pavimentate in cemento e coperta;
  - b) Settori B (B1 ÷ B7): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in ingresso; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (B4, B5, per un totale di circa 118 m<sup>2</sup>), parte scoperte (B1, B2, B3, B6, B7, per un totale di circa 1.112,4 m<sup>2</sup>);
  - c) Settori C (C1 ÷ C10): aree di trattamento rifiuti; aree pavimentate in cemento, sia al coperto (C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10 per un totale di circa 960 m<sup>2</sup>), che scoperte (C1, C6, per un totale di circa 580 m<sup>2</sup>).
- Il settore C2 comprende le tre linee tecnologiche principali di trattamento:
- linea A: frantumazione metalli non puri – costituita da frantumatore, vaglio a 3 piani vibrante e separatore magnetico;
  - linea B: flottazione a secco di metalli non ferrosi impuri - costituita da due separatori densimetrici;
  - linea C: separazione granulometrica - costituita da vaglio rotante, separatore magnetico e separatore a correnti parassite;
- complete di tramogge, canali vibranti, elevatore a tazze, nastri trasportatori di alimentazione ed estrazione materiali diversamente configurabili, ventilatori e camini di emissione con filtri.
- Il settore C7 (77,7 m<sup>2</sup>) comprende la linea D: trattamento rifiuti (pezzature fini e medie) uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore a tazze, canale vibrante, separatore ottico e nastri di scarico ai relativi cassoni.
- Il Settore C8 (64,5 m<sup>2</sup>) comprende la linea F: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, coclea, separatore elettrostatico a cilindri, coclee di scarico, insacchitrice ed è presidiata da impianto di estrazione ed abbattimento polveri a circuito chiuso; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea. Realizza la separazione dei metalli non ferrosi dai non metalli, ma lavorando su materiali di pezzatura più fine (all'incirca < 1,0 cm); le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea.
- Il Settore C9 (176,5 m<sup>2</sup>) comprende la linea E: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, nastro trasportatore, separatore a raggi X, nastri di scarico e presidiata da impianto di abbattimento polveri a circuito chiuso. Realizza la separazione dei metalli (pezzature tra 1,5 cm e 12 cm) in base ad analisi automatica con raggi X che governa ugelli di aria compressa; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea.
- Il Settore C10 (136,5 m<sup>2</sup>) comprende la linea G: trattamento rifiuti uscenti dalle linee A, B, C, D e E (delle quali è sostanzialmente supplemento per raffinazione) - costituita da tramoggia di carico, elevatore a tazze, nastro magnetico (overbelt), canale vibrante, separatore a correnti parassite e nastro di scarico. Realizza l'estrazione dei metalli ferrosi e la separazione dei metalli non ferrosi dai materiali non metallici, in base ad attrazione magnetica e correnti parassite; le varie frazioni separate sono raccolte in appositi contenitori nei pressi della linea;

- d) Settori D (D1 ÷ D3): deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dai trattamenti di recupero; totale di circa 337 m<sup>2</sup> (di cui 195 m<sup>2</sup> al coperto);
- e) Settori E (E1 ÷ E8): messa in riserva di rifiuti non pericolosi in uscita; aree pavimentate in cemento, parte al coperto (E5, E8, per un totale di circa 298 m<sup>2</sup>), parte scoperte (E1, E2, E3, E4, E6, E7, per un totale di circa 502,4 m<sup>2</sup>);
- f) Settori F (F1 ÷ F3): deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; aree pavimentate in cemento e coperte; totale di circa 69,8 m<sup>2</sup>;
- g) Settore G1: deposito di matrici trattate ed in corso di verifica circa la conformità alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi stoccaggio dei materiali/rifiuti di conseguenza qualificati; area pavimentata in cemento e scoperta di 196,9 m<sup>2</sup>; l'area è presidabile attraverso una struttura mobile che realizza una copertura;
- h) Settore H1: deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dai trattamenti; area pavimentata in cemento e scoperta; totale di circa 7,7 m<sup>2</sup>; deposito in contenitori e piccoli container coperti;
- i) Settore R: area di confinamento per eventuali carichi che evidenzino problemi dal punto di vista della radioprotezione; area pavimentata in cemento e scoperta; totale di circa 45,9 m<sup>2</sup>; deposito in container coperti.

Completano l'impianto le aree dedicate al ricevimento dei rifiuti (pesa), i locali uffici, gli impianti di servizio (compreso lavaggio mezzi) e le aree di transito. La ulteriore dotazione comprende macchina spela-cavi, cesoia idraulica, carrelli elevatori, macchine operatrici con ragno o pala, apparecchiatura mobile per la rilevazione di radioattività.

Completano l'insediamento locali officina e deposito oli (collocati nel capannone principale, parzialmente tamponato su tre lati con pannelli in policarbonato, pannelli fonoassorbenti e pannelli basculanti), aree verdi, un parcheggio sotto pensilina, un locale cabina elettrica;

Le capacità massime giornaliere indicate in relazione ai diversi trattamenti risultano essere (con riferimento a 24 ore/giorno di trattamento):

- selezione e cernita manuale: 15 t;
- operazioni meccaniche di frantumazione (linea A): 54,2 t;
- cernita mediante separazione densimetrica (linea B): 90 t;
- cernita mediante vagliatura (linea C): 90 t;
- separazione ottica, linea D: 24 t; risulta raffinazione di quanto proveniente da linee A, B e C;
- separazione mediante analisi ai raggi X (linea E): 48 t; risulta raffinazione di quanto proveniente da linee A, B e C;
- separazione elettrostatica (linea F): 24 t; risulta raffinazione di quanto proveniente da linee A, B e C;
- separazione mediante correnti parassite/separatore magnetico (linea G): 60 t; risulta raffinazione di quanto proveniente da linee A, B, C, D, E;
- spelatura-cavi: 15 t.

I trattamenti esperiti presso l'impianto consistono in:

- cernita e selezione manuale;
- operazioni meccaniche di frantumazione, cernita mediante separazione densimetrica, vagliatura, ed eventualmente ulteriori successive separazioni ottica, a raggi X, elettrostatica, a correnti parassite;
- lavorazione e spelatura cavi elettrici, sia meccanica (mediante macchina spela-cavi) sia manuale (con utilizzo di cesoia idraulica).

Tali trattamenti possono determinare la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuti, ovvero essere solo propedeutici al recupero da completarsi in altra sede.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli, contenitori, container, big-bag, secondo necessità.

- 1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori.
- 1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 90.000 t/anno e 448 t/giorno;
- 1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R	Pericolosi	Destinazione	Quantità massima <sup>(*)</sup>	
				[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]
messa in riserva	R13	no	in ingresso al sito	3.050	7.660
messa in riserva	R13	no	in uscita dal sito	2.491	6.129
<b>totale</b>				<b>5.541</b>	<b>13.788</b>

<sup>(\*)</sup> Entrambe le quantità non devono essere superate

distribuito nei settori indicati nella tabella in allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio <sup>(1)</sup>		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (codici E.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[ m <sup>2</sup> ]	[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]				
B1	91,7	230	575	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B2	460,33	1150	2875	R13	070213, 110206, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120199, 150104, 160117, 160118, 160122, 160214 <sup>(1)</sup> , 160216, 160306, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 191204, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B3	81	202	505	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B4	15	30	10,5	R13	160214 <sup>(2)</sup> , 160216 <sup>(2)</sup> , 200136 <sup>(2)</sup>	no	contenitori, container
B5	103,01	240	600	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B6	83,2	208	520	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
B7	396,14	990	2574	R13	100299, 120101, 120102, 120103, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140	no	cumuli, cassoni, contenitori
E1	63,68	160	400	R13	150104, 191205, 150106, 191209, 191202, 191212	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E2	50,88	127	317,5	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E3	72,45	181	452,5	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E4	81	202	505	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E5	114,86	287	717,5	R13	150104, 191205, 150106, 191209, 191202, 191212	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E6	102,4	256	640	R13	150104, 191204, 191212, 150106, 191205, 191207, 191209, 191203, 191209	no	cumuli, cassoni, container, big-bag

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio <sup>(*)</sup>		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (codici E.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[ m <sup>2</sup> ]	[ m <sup>3</sup> ]	[ t ]				
E7	126	315	787,5	R13	150104, 150106, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209, 191212	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
E8	183,31	458	1145	R13	150104, 150106, 191202, 191203, 191205, 191209, 191212	no	cumuli, cassoni, container, big-bag
G1	196,86	505	1163,5	R13	191202, 191203	no	cumuli, contenitori, container, big-bag
<b>totale</b>	<b>2.221,82</b>	<b>5.541,00</b>	<b>13.788,00</b>				
<sup>(*)</sup> Entrambe le quantità non devono essere superate <sup>(1)</sup> Rifiuti non costituenti R.A.E.E. <sup>(2)</sup> Rifiuti costituenti R.A.E.E.							

Le capacità massime di stoccaggio sopra riportate devono ritenersi comunque comprensive di qualsivoglia materiale presente negli specifici settori, indipendentemente dalla sua qualificazione o meno come rifiuto, ovvero se presente in deposito (a qualunque titolo) o in trattamento. Sulla base di C.P.I. agli atti i depositi di materiali ferrosi (rifiuti o meno) e di rifiuti di plastica e gomma sono comunque da limitare rispettivamente a 2.000 t e 25 t. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni operative ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3.3, ovvero dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi: matrici di carta 5 t, matrici di legno 5 t, matrici in tessuto 5 t, cavi elettrici isolati 10 t.

- 1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Descrizione	Potenzialità massima <sup>(*)</sup>		Operazioni previste
	[ t/anno ]	[t/giorno]	
cernita e selezione manuale	1.300	5	R4, R12
operazioni meccaniche di frantumazione e successiva eventuale raffinazione	4.680	18	R4, R12
cernita mediante separazione densimetrica e successiva eventuale raffinazione	7.800	30	R4, R12
cernita mediante vagliatura e successiva eventuale raffinazione	7.800	30	R4, R12
lavorazione e spelatura cavi elettrici	1.300	5	R4, R12
<b>totale</b>	<b>22.880</b>	<b>88</b>	
<sup>(*)</sup> Entrambe le quantità non devono essere superate			

sono considerati 260 giorni/anno lavorativi. Fermo quanto sopra, le linee A, B e C possono lavorare per 8 ore/giorno, le linee D, E, F e G possono lavorare per 16 ore/giorno.

- 1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:
- mantenimento di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Ci si dovrà attenere a quanto documentato in sede di istanze, relativamente a provenienza, caratteristiche e condizioni di ammissibilità dei rifiuti, ferme le ulteriori limitazioni e condizioni disposte con il presente provvedimento.

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.3.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici E.E.R. che non individuano con sufficiente precisione la natura del rifiuto stesso potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della matrice interessata e coerentemente con le limitazioni fissate in Allegato A.1).

Per i rifiuti ai codici E.E.R. 110206, 160214, 160216, 160306, 170411, 191207, 191212, 200136

nonché per i rifiuti al codice E.E.R. 160122 deve esservi caratterizzazione del rifiuto in ingresso come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47.

Per i rifiuti ai codici E.E.R. 150104, 150106, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407 deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Con le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso si dovranno considerare anche quei parametri (compresi eventuali POPs o sostanze SVHC) che, seppur magari non previsti nei protocolli minimali, siano risultati di interesse in relazione alla provenienza specifica ed alle valutazioni effettuate in fase di qualifica del produttore (omologa), anche attraverso verifica delle schede di sicurezza (SDS) delle materie prime.

I R.A.E.E. accettabili all'impianto devono essere rifiuti non pericolosi e rientrare tra le apparecchiature indicate in Allegato III al D.Lgs. 49/2014 ai punti 1 (apparecchiature per lo scambio di temperatura), 4 (apparecchiature di grandi dimensioni), 5 (apparecchiature di piccole dimensioni), 6 (piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni), salve le esclusioni previste al successivo punto 2.2.

I rifiuti metallici ed i R.A.E.E. in ingresso devono essere oggetto di apposito controllo di verifica della radioattività con apposita strumentazione. Le annotazioni dei rilievi radiometrici, effettuati, secondo i casi, in base al D.Lgs. 101/2020 od alla norma UNI 10897, devono riportare corrispondenza al formulario di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) che ha accompagnato il carico.

Per i rifiuti al codice E.E.R. 170411, la ditta potrà verificare la non pericolosità dei cavi anche attraverso esame a campione della sezione dei cavi (struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo, guaine di protezione in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo, strato isolante e riempitivo in pvc, gomma, resine sintetiche): nel caso si riscontri la presenza di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica.

Attenzione deve essere posta ai rifiuti maggiormente strutturati, attraverso ispezione visiva atta a verificare l'assenza di condizioni pregiudizievoli per il trattamento cui possono essere destinati, escludere la presenza di componenti pericolose e/o la collocazione di sostanze e materiali estranei allo specifico rifiuto, in coerenza con attività ed obiettivi cautelativi definiti dalla presente autorizzazione.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, anche in relazione all'eventuale specifica destinazione o modalità di trattamento prevista.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto. Possono essere precedute da una fase di omologa (la cui documentazione deve essere tenuta nell'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo), che consiste in un'appropriata valutazione delle caratteristiche e provenienza dei rifiuti ed atta a verificarne la compatibilità con l'impianto autorizzato di destinazione ed a stabilire successivi riscontri da effettuarsi in fase di accettazione, nonché eventuali ulteriori condizioni di fornitura.

La documentazione utilizzata (es. schede delle verifiche esperite, analisi, rapporti) inerente le verifiche esperite per l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta presso l'insediamento, a complemento dei formulari di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti), a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

## 2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti con codice E.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti radioattivi ai sensi del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101;
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali od i rifiuti da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (in particolare se consistente in recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019);
- R.A.E.E. contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze/componenti pericolose, fibre ceramiche, sorgenti luminose, tubi catodici e/o fluidi/liquidi di ogni tipo, componenti di cui al punto 4.2 dell'Allegato VII al D.Lgs. 49/2014;
- rifiuti contenenti amianto (in quantitativo superiore al limite di rilevanza della tecnica analitica, pari a 100 mg/kg);
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti od a spontanea trasformazione;

- (limitatamente ai rifiuti destinati ad operazioni di recupero R4 da effettuarsi in sito) rifiuti metallici con requisiti non conformi a quanto definito, per le pertinenti tipologie, dai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, secondo la specifica destinazione;
- rifiuti destinati ad operazioni R4 o R12 in sito e costituiti da miscele di rifiuti aventi anche un solo componente non conforme secondo gli alinea precedenti, o costituiti da miscele di rifiuti diversi da avviare ad interventi di selezione/cernita;
- rifiuti derivanti da stoccaggio e per i quali in sito siano previste solamente operazioni di messa in riserva (a meno che il soggetto autorizzato non dimostri che l'impianto è strettamente collegato ad impianto di recupero finale ove i rifiuti stessi sono destinati ad accedere e che richiede comunque tale transito);
- rifiuti per i quali siano previste operazioni R12 e derivanti da stoccaggio (a meno che il soggetto autorizzato non dimostri che l'impianto è strettamente collegato ad impianto di recupero finale ove i rifiuti stessi sono destinati ad accedere e che richiede comunque tale transito) o derivanti (come target) ancora da operazioni R12 (a meno che in sito siano previste operazioni consistenti in pre-trattamenti o trattamenti non definitivi differenti ed aggiuntivi da quelli d'origine ed utili/necessari per il successivo recupero finale).

Non è ammessa acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata o comunque disponibile in termini di stoccaggio e trattamento.

- 2.3 Lo scarico dei rifiuti sfusi deve avvenire presso le aree libere dei settori deputati al conferimento degli stessi (come individuato al punto 1.3), pertanto separatamente e non direttamente su quanto eventualmente già presente, così da consentire la diretta verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti. Un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico. Solo successivamente si provvederà alla differente collocazione in condizioni di stoccaggio o trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento.

È ammessa, in sede di conferimento, la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

In caso di riscontri analitici in corso che richiedano tempi prolungati, i rifiuti possono essere ricollocati presso le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso, purché appositamente segnalati, mantenuti per lotti e sia garantito non esservi commistione con i rifiuti già depositati, bensì fisica separazione dagli stessi e contenimento dei materiali interessati (sono comunque da computarsi ai fini della determinazione della saturazione della capacità di stoccaggio del settore).

I rifiuti possono permanere nei settori dedicati al solo conferimento (come individuati al punto 1.3) per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati nelle apposite aree di stoccaggio o trattamento; nei settori di conferimento può essere ospitato complessivamente un quantitativo di rifiuti massimo pari alla massima movimentazione giornaliera (prevista al punto 1.5).

Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti in scaricamento e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.

- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione interessato (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

- 2.5 Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di collocazione dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori, devono appartenere al medesimo codice E.E.R., componente costitutiva principale (laddove separata all'origine), tipologia di provenienza e caratteristiche eventualmente previste per il target del trattamento (in particolare in caso di avvio ad operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto, in sito o presso terzi, in base alle relative autorizzazioni al recupero), essere distinti con riguardo alla tipologia di recupero, ai materiali da generare con il recupero e/o alle destinazioni previste (distinguendo tra quelli da trattare in sito o meno ed in quest'ultimo caso anche con riguardo alle specifiche autorizzazioni dei destinatari);
- deve essere mantenuta adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili e tra queste e quelle di trattamento;
- i R.A.E.E. devono essere mantenuti distinti con riguardo alla tipologia di apparecchiatura e pertanto al successivo intervento cui possono essere destinati. Devono essere mantenuti integri e con modalità tali da non danneggiarli, causare di rilascio di sostanze nell'ambiente o creare comunque pericolo;

- i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato agli alinea precedenti e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura. Gli stoccaggi devono essere realizzati in aree dedicate esclusivamente ad essi e strutturati in modo da impedire comunque la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti
- sono ammesse operazioni di sola messa in riserva unicamente per i rifiuti che non sono conferiti all'impianto per essere ivi anche trattati, ovvero per i rifiuti generati dai trattamenti autorizzati effettuati in sito; parimenti possono essere assoggettati ad operazioni R4/R12 solamente i rifiuti che pervengono all'impianto per lo svolgimento di tali operazioni e non per essere solo stoccati;
- presso le specifiche aree di stoccaggio devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o etichettatura chiaramente visibili e distinguibili) dei codici E.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori dei rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;
- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali, o trattamento rifiuti di diversa categoria merceologica solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse sostanze/materiali presenti in precedenza;
- lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 5 m di altezza; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti; deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
- lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare il rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di trasformazioni, o comunque causa di formazione di odori. Il deposito dei rifiuti a ridotta pezzatura e/o soggetti a possibile deflazione eolica deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersione incontrollata (ad esempio con collocazione in contenitori da mantenersi chiusi/coperti, mantenendo installate ed operative coperture non fisse, e non in cumuli all'aperto). Dev'essere garantita la stabilità dei depositi realizzati;
- devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicare il successivo recupero;
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento UE 2019/1021, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- laddove utilizzati, i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 Devono inoltre possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione dei rifiuti (conforme a quanto individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso o prodotti, collocati in messa in riserva nei settori B1, B3, B4, B5, B6, E3 ed E7, devono essere avviati ad ulteriori operazioni di recupero (R4, R12) nel medesimo insediamento, ovvero essere conferiti a soggetti che ne effettuano recupero (laddove assoggettati nell'impianto alle sole operazioni di messa in riserva - R13), entro 12 mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto o dalla produzione. Tale termine temporale è limitato ad un massimo di 6 mesi per i rifiuti collocati nei restanti settori di messa in riserva dell'impianto.
- 2.8 L'eventuale deposito intermedio di rifiuti nell'impianto (rispetto a diverse fasi di gestione/verifica operate – nello specifico, deposito materiali trattati e da verificare) non deve superare la durata di tre mesi ed essere collocato nei pertinenti settori e con le previste modalità.
- 2.9 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R4, R12) deve avvenire nel rispetto delle eventuali limitazioni fissate attraverso le indicazioni di cui al presente provvedimento.  
Laddove i rifiuti siano destinabili ad operazioni R4, questa deve essere la destinazione da privilegiare.

Ferma restando la possibilità di procedere ad operazioni di messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all'impianto destinati a trattamento nel medesimo devono essere avviati ad operazioni R4, oppure ad operazioni R12, secondo i riscontri in sede di accettazione.

I settori dedicati al trattamento rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.10 I R.A.E.E. sono unicamente assoggettati ad operazioni di separazione per categorie omogenee. Tali fasi non costituiscono trattamenti veri e propri e ricadono nelle operazioni di messa in riserva (R13 con relativa movimentazione): è fatto obbligo di mantenimento comunque della suddivisione prevista al punto 2.5 dei rifiuti in ingresso, in movimentazione ed in uscita ed i divieti di riduzione volumetrica ed asportazione di componenti o materiali.
- 2.11 I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso; in caso di sospensione o differimento del trattamento i rifiuti devono essere ricollocati in stoccaggio.
- 2.12 Le operazioni R12 e R4 (costituite da selezione e cernita) devono avvenire su rifiuti identificati da singoli codici E.E.R. e medesime/analoghe componenti, evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti di rifiuti con diversi requisiti (cfr. punto 2.5, primo alinea). I rifiuti potranno essere collocati in una area/linea impiantistica precedentemente interessata da deposito e/o trattamento di rifiuti di diversa categoria merceologica solo dopo che questa è stata sgomberata e pulita dalle diverse sostanze/materiali presenti in precedenza.  
Nelle linee D (Settore C7), E (Settore C9) ed F (Settore C8) possono essere trattati solo ed esclusivamente i rifiuti uscenti dalle linee A, B e C (del Settore C2). Nella linea G (Settore C10) possono essere trattati solo ed esclusivamente i rifiuti uscenti dalle linee A, B, C, D ed E. Il trasferimento dei rifiuti da una linea all'altra deve avvenire in cassoni; in caso il trattamento nelle suddette linee D, E, F e G non avvenga immediatamente, i rifiuti devono essere mantenuti nei cassoni e collocati presso i medesimi settori di destinazione, ovvero presso il vicino Settore C5, purché opportunamente separati da altri rifiuti e materiali e segnalati come "Rifiuti per alimentazione linea ..." (indicando la linea di destinazione) con apposita cartellonistica/etichettatura ben visibili.
- 2.13 Per il trattamento di rifiuti in particolato minuto è necessario operare al coperto, in assenza di vento e con sistema di riduzione/captazione delle polveri attivato.
- 2.14 Le operazioni R12 (costituite da frantumazione/macinazione, selezione/cernita, raffinazione) devono essere comunque tese a migliorare o facilitare il successivo recupero di materia dai rifiuti, pertanto principalmente condotte al fine di allontanare frazioni indesiderate/escluse in relazione al successivo recupero, ovvero di separare le diverse frazioni da avviare disgiuntamente ad ulteriore recupero e/o conformare ad omogenee caratteristiche (es. pezzatura) i rifiuti/materiali di categoria merceologica coincidente.
- 2.15 I rifiuti generati quale finalità delle operazioni R12 dovranno essere sollecitamente collocati negli appositi settori in condizioni di appropriata messa in riserva (laddove previsto in Allegato A.1), ovvero in deposito temporaneo (ex art. 183, comma 1, lettera bb, ed art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006).
- 2.16 Le operazioni di recupero R4 comprendono/consistono in interventi di frantumazione/macinazione, selezione/cernita (anche come raffinazione) e comunque con controlli per partite relativi al possesso delle caratteristiche previste per i materiali da generare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. È fatto divieto di preliminarizzare aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre materiali conformi.  
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di ferro e sue leghe destinati all'industria siderurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 01 in Allegato A.2) i rifiuti ai codici E.E.R. 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 160122, 170405, 170407, 191202, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.  
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di alluminio e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 02 in Allegato A.2) i rifiuti ai codici E.E.R. 120103, 120199, 150104, 160118, 160122, 170402, 170407, 170411, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.  
Sono avviabili al recupero R4 di rottami metallici di rame e sue leghe destinati all'industria metallurgica (con generazione di materiali di cui all'ID 03 in Allegato A.2) i rifiuti ai codici E.E.R. 120103, 120199, 150104, 160118, 160122, 170401, 170407, 170411, 191002, 191203, 200140, fatte salve le limitazioni previste in Allegato A.1.
- 2.17 Con riferimento alle attività di recupero R4 sono da applicarsi limitazioni, interventi, procedure, requisiti e controlli eventualmente richiamati dalle norme indicate come "Riferimento specifico" in Allegato A.2 od a cui le stesse fanno riferimento.

- 2.18 Al termine delle fasi di trattamento e durante la fase di verifica di conformità del materiale generato che può cessare la qualifica di rifiuto, il deposito e la movimentazione dello stesso sono organizzati in modo tale che le singole partite di produzione non siano miscelate.
- 2.19 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero R4 autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche chimiche/fisiche/merceologiche effettuate. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH, controllo di produzione in fabbrica, marcatura CE).
- 2.20 Le operazioni R4 (tese ad ottenere materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto), hanno fine con il compimento delle verifiche necessarie e con la redazione della dichiarazione di conformità, secondo quanto indicato ai punti precedenti e successivi, quindi solo in tale circostanza i materiali ottenuti possono e devono essere collocate senza ritardo nei dedicati settori di deposito (previsti al punto 1.3.d – totale 842 m<sup>3</sup> ≅ 2.105 t), mantenuti separati per partite ed idoneamente segnalati con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2 e la partita). Quanto generato dai trattamenti inerenti tali operazioni ed ancora in fase di verifica di conformità (pertanto ancora da qualificarsi rifiuto in deposito intermedio nel medesimo settore di trattamento) dovrà essere comunque parimenti all'uopo segnalato in modo inequivocabile ("Rifiuti di ... in verifica"), anche in relazione all'identificabilità della specifica partita. I rifiuti trattati ed in via di verifica collocati nel settore G1 possono, successivamente alle verifiche espletate, rimanere nel medesimo settore in qualità di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, fermi restando gli obblighi di corretta contrassegnazione sopra riportati. I materiali a ridotta pezzatura e suscettibili di rilascio incontrollato di polveri o sostanze dovranno essere collocati in contenitori.
- 2.21 Per il recupero (operazioni R4) di rottame metallico di cui al punto 2.16:
- per ogni partita di materiale di cui agli ID 01 ÷ 03 in Allegato A.2 che cessa la qualifica di rifiuto deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dalla applicabile Regolamentazione UE (di cui ai punti 2.24 ÷ 2.25) per i pertinenti materiali;
  - il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per tali materiali potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, solo al momento della cessione dal produttore ad un altro detentore.
- 2.22 Qualora quanto ottenuto dai trattamenti esperiti nell'ambito di operazioni R4 si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità alle specifiche dei materiali in produzione (tale per cui non vi sia possibile risoluzione con ulteriore trattamento in sito), per lo stesso deve esservi qualificazione quale rifiuto prodotto, da collocarsi in deposito temporaneo (anche nel medesimo settore ove è già depositato) e da destinarsi ad ulteriore idonea gestione.
- 2.23 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto tutelare la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, privilegiando la cessione diretta all'utilizzatore e comunque disponendo, attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura/cessione, schede tecniche, etichettatura od altra documentazione di accompagnamento, le indicazioni per gli specifici utilizzi ammessi e le eventuali limitazioni. Quanto comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza/controllo. Ferma restando la necessità che sia garantita la destinazione di utilizzo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto come sopra indicato, l'eventuale miscelazione degli stessi con altri materiali, anche di analoga composizione, è attività che esula da quanto autorizzato con il presente provvedimento (e pertanto soggetta a legittimazione ed adempimenti propri e specifici necessari).
- 2.24 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di ferro, acciaio e alluminio tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto e gli adempimenti correlati. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 333/2011, trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.
- 2.25 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento UE 715/2013, le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rottami di rame tesa a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto e gli adempimenti correlati. Il soggetto autorizzato è tenuto

a comunicare alla Provincia l'avvenuto rinnovo degli accertamenti di idoneità del sistema di gestione della qualità effettuati dall'organismo/verificatore incaricato ex Regolamento UE 715/2013, trasmettendo senza ritardo copia delle attestazioni allo stesso rilasciate.

- 2.26 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 49 del 14/03/2014 (in materia di R.A.E.E.), con particolare riferimento ai relativi Allegati VII e VIII (limitatamente alle operazioni di stoccaggio), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), le fasi interessate e gli adempimenti correlati. Sono vietate operazioni di smontaggio o separazione di materiali o componenti.
- 2.27 Sono richiamati gli obblighi fissati dall'art. 234 (Consorzio nazionale rifiuti di beni in polietilene) del D.Lgs. 152/2006.
- 2.28 Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti devono avvenire in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.
- 2.29 I rifiuti decadenti generati dai trattamenti (ivi comprese le matrici che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente posti in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006), ovvero eventualmente collocati in messa in riserva nei pertinenti settori come indicato in Allegato A.1 (in tale caso alla presa in carico si applica quanto disposto al punto 2.6).  
I rifiuti eventualmente risultanti da negativa verifica nel Settore G possono rimanere in messa in riserva nel medesimo settore. Per i rimanenti settori, i materiali ed i rifiuti derivanti da trattamento non dovranno permanere nelle aree di trattamento a specifica fase ultimata: tali settori non possono essere utilizzati quali aree di stoccaggio.
- 2.30 I rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati.  
Per i rifiuti stoccati sono da escludersi ulteriori passaggi da impianti di stoccaggio ed impianti autorizzati ad operazioni R12, se non strettamente collegati agli impianti di recupero definitivo ove i rifiuti stessi sono destinati (intendendosi per impianto strettamente collegato un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, i rifiuti devono necessariamente transitare perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale).  
Analogamente a quanto sopra, i rifiuti prodotti ed ottenuti quale target delle operazioni R12 possono essere conferiti ad impianti autorizzati ad operazioni R12 solo laddove queste siano diverse e aggiuntive rispetto a quella di provenienza e utili/necessarie all'ottimizzazione del recupero finale.  
Per i rifiuti in uscita dall'insediamento e destinati ad impianti che ne effettuano il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto in base ad interventi autorizzati ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, la documentazione di accompagnamento (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) deve dare riscontro, con specifica annotazione, circa l'effettiva riconducibilità ai rifiuti previsti dall'autorizzazione del soggetto destinatario (es. richiamo tipologia ex D.M. 05/02/1998, limitazione di provenienza, indicazione di effettiva categoria/composizione merceologica).
- 2.31 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'innescò di qualsivoglia trasformazione non autorizzata. In particolare:
- a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
  - b) deve essere agevolato il convogliamento delle acque meteoriche nell'apposita rete di raccolta e di liquidi/percolamenti nell'apposito sistema di confinamento;
  - c) attenzione dovrà essere posta nelle fasi di alimentazione/utilizzo delle linee impiantistiche di trattamento rifiuti, al fine di prevenire la formazione di polveri;
  - d) deve essere assicurato che i presidi atti ad evitare la dispersione di polveri (sistema di aspirazione) mantengano la necessaria efficacia;
  - e) una linea di trattamento può essere utilizzata solamente quando l'impianto di aspirazione a suo presidio è attivo;
  - f) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili a traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali, a fasi di cernita/selezione, devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni ed in considerazione delle condizioni meteorologiche;
  - g) deve essere curato uno svuotamento delle vasche di raccolta ed accumulo acque in tempi congrui. Sono fatte salve le prescrizioni, limitazioni ed indicazioni derivanti dalle specifiche autorizzazioni e norme di settore.

- 2.32 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle

soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione impermeabilizzata che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di sostanze derivanti dai rifiuti. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione, di raccolta/contenimento dei colaticci. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.

- 2.33 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione deve essere adeguatamente mantenuta, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.34 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla sorveglianza dell'insediamento dell'impianto di gestione rifiuti (possibilmente anche mediante sistemi di telesorveglianza) ed alla regolamentazione/verifica degli accessi, assicurando altresì l'integrità delle strutture di barriera perimetrali atte ad evitare ingressi di soggetti estranei.
- 2.35 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia suindicate deve essere adeguatamente gestito come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.36 Eventuali recipienti non reimpiegati devono essere preferibilmente conferiti a trattamento per nuove utilizzazioni.
- 2.37 Sono previste operazioni di lavaggio degli automezzi in uscita dall'impianto, presso specifica sezione attrezzata.
- 2.38 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.39 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale qualificato (secondo le mansioni e soggetto ad addestramento idoneo con cadenza periodica), edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.40 Devono essere poste in atto almeno le azioni di monitoraggio previste ed indicate in Allegato A.3. Dev'essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le scadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato da indicazioni o manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.
- 2.41 Il soggetto autorizzato deve provvedere affinché l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici venga periodicamente tarata e deve essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido (e riportante la successiva scadenza della verifica); tale apparecchiatura deve essere mantenuta in efficienza.
- 2.42 Di ogni intervento di monitoraggio e manutenzione di strutture/dotazioni effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi attuati per porre rimedio a carenze riscontrate, o comunque di ogni azione correttiva adottata, dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.43 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute, e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.44 Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'insediamento.
- 2.45 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, l'organizzazione dell'impianto e la gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.46 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali

cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.2 e 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

### **3. OSSERVAZIONI**

3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è soggetto, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:

- registrazione di carico e scarico sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 secondo le disposizioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 188-bis del medesimo decreto;
- comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazioni di cui alla D.G.R. 10619/2009 ed alla D.G.R. 2513/2011, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.

Per i rifiuti generati/decadenti da operazioni R4 e R12 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (ferma restando la possibilità di mantenimento del codice originario per i rifiuti per i quali natura e caratteristiche non vengono sostanzialmente modificate; es. meri interventi di grossolana o minima asportazione materiali indesiderati da una massa sostanzialmente invariata, blanda triturazione).

Si fa osservare che talune informazioni, anche ai fini della tracciabilità (quali data ed operazione di trattamento, quantità di rifiuti recuperate, di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti e lotto di riferimento), aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle norme che regolamentano attualmente l'utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti, possono essere apportate nelle registrazioni attraverso lo spazio riguardante le "annotazioni". Per la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, partite.

Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie/categorie di rifiuti e materiali, laddove indicato dalle vigenti norme.

3.2 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995. Entro 6 mesi successivi all'avvio della nuova configurazione dell'impianto dovrà essere effettuata, tramite tecnico abilitato, una campagna di monitoraggio del rumore a confine e presso i recettori sensibili (tipicamente edifici residenziali) per la verifica del rispetto dei limiti assoluti e del limite differenziale. I punti di misura e i recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con A.R.P.A.. Gli esiti del monitoraggio devono essere trasmessi al Comune competente, dandone comunicazione alla Provincia. In caso di superamento dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionale volti alla riduzione delle emissioni rumorose.

3.3 L'attività risulta rientrare tra quelle indicate dal D.P.R. 151/2011, l'esercizio dell'impianto è pertanto subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto disposto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste ulteriori limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti. Si richiamano all'uopo le disposizioni fissate dal D.M. 26/07/2022. Devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti/dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte).

3.4 Sono fatte salve le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera.

3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto della Direttiva 2006/42/CE ("nuova direttiva macchine"), della Direttiva 89/336/CEE (sulla compatibilità elettromagnetica) e della Direttiva 73/23/CEE (sulla bassa tensione).

### **4. PIANI**

#### 4.1 Ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree e strutture adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite);
- la rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con gli interventi eseguiti, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino e recupero ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

#### 4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi.

Laddove non già esistenti, dovranno essere predisposte procedure di sorveglianza radiometrica da tenere presso l'insediamento, approvate da un esperto di radioprotezione e contenenti anche le procedure di gestione delle anomalie radiometriche riscontrate.

Soggetto : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori (cfr. punto 1.3 in Allegato A) di operatività interessati

Codice E.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13 ingresso <sup>(4)</sup>	R13 uscita <sup>(5)</sup>	R4	R12 sel/cer
070213		rifiuti plastici	B2			
100299		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici – ferro e acciaio)	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
100699		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici non ferrosi)	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
101099		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici non ferrosi)	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)</sup> C2, C3, C5	<sup>(1)</sup> C2, C3, C5
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)</sup> C3, C5	<sup>(1)</sup> C3, C5
120103		limatura e trucioli di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(2)(3)(8)</sup> C2, C3, C5	<sup>(2)(3)</sup> C2, C3, C5
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7			
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	B2			
120199		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti metallici e plastici)	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
150104		imballaggi metallici	B1, B2, B3, B5, B6, B7	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8	<sup>(1)(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
150106		imballaggi in materiali misti		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
160117		metalli ferrosi	B2		C1	C1
160118		metalli non ferrosi	B2		<sup>(8)</sup> C1	C1
160122		componenti non specificati altrimenti (es: motorini elettrici dei tergi cristalli, degli alzacristalli, di avviamento, alternatori, spezzoni di cavi)	B2		<sup>(8)</sup> C1	C1
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	B2 <sup>(7)</sup> , B4 <sup>(6)</sup>			<sup>(7)</sup> C1, C3, C5, C6
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215	B2 <sup>(7)</sup> , B4 <sup>(6)</sup>			<sup>(7)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (limitatamente a materiali in plastica)	B2			
170401		rame, bronzo, ottone	B1, B2, B3, B5, B6, B7		C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170402		alluminio	B1, B2, B3, B5, B6, B7		C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170403		piombo	B1, B2, B3, B5, B6, B7			C1, C2, C3, C5, C6
170404		zinco	B1, B2, B3, B5, B6, B7			C1, C2, C3, C5, C6

Codice E.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati			
			R13 ingresso <sup>(4)</sup>	R13 uscita <sup>(5)</sup>	R4	R12 sel/cer
170405		ferro e acciaio	B1, B2, B3, B5, B6, B7		C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170406		stagno	B1, B2, B3, B5, B6, B7			C1, C2, C3, C5, C6
170407		metalli misti	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	C1, C2, C3, C5, C6
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B1		<sup>(8)</sup> C1, C3, C5, C6	C1, C3, C5, C6
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C4, C5, C6	<sup>(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C4, C5, C6
191202		metalli ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, G1	<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)</sup> C1, C2, C3, C5, C6
191203		metalli non ferrosi	B1, B2, B3, B5, B6, B7	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, G1	<sup>(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C4, C5, C6	<sup>(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C4, C5, C6
191204		plastica e gomma	B2	E2, E3, E4, E6, E7		
191205		vetro		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206		E2, E3, E4, E6, E7		
191209		minerali (ad esempio sabbia, rocce)		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8		
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	<sup>(6)</sup> B4			
200140		metallo	B1, B2, B3, B5, B6, B7		<sup>(1)(2)(3)(8)</sup> C1, C2, C3, C5, C6	<sup>(1)(2)(3)</sup> C1, C2, C3, C5, C6

- <sup>(1)</sup> sono esclusi dal recupero R4 di ferro/acciaio i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 333/2011.  
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di ferro/acciaio ai sensi del Regolamento citato;
- <sup>(2)</sup> sono esclusi dal recupero R4 di alluminio e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato II al Regolamento UE 333/2011.  
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di alluminio e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;
- <sup>(3)</sup> sono esclusi dal recupero R4 di rame e leghe i rifiuti costituiti da matrici indicate come escluse dall'uso o come "materiali estranei" ai punti 1.2 e 2.3 dell'Allegato I al Regolamento UE 715/2013.  
Per quanto derivante dalle operazioni R12 di selezione e cernita condotte nell'impianto sui medesimi rifiuti sopra esclusi, la successiva tipologia di destinazione a recupero R4 non può essere la produzione di rottami di rame e sue leghe ai sensi del Regolamento citato;
- <sup>(4)</sup> solo per rifiuti non prodotti dalla ditta (messa in riserva rifiuti in ingresso);
- <sup>(5)</sup> solo rifiuti prodotti dalla ditta (messa in riserva rifiuti in uscita);
- <sup>(6)</sup> rifiuti da qualificarsi R.A.E.E. ex D.Lgs. 49/2014;
- <sup>(7)</sup> solo rifiuti da non qualificarsi R.A.E.E. ex D.Lgs. 49/2014;
- <sup>(8)</sup> limitatamente a rifiuti costituiti da ferro, alluminio, rame e/o relative leghe, secondo lo specifico metallo da recuperare.



Ditta : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Rottame di alluminio e leghe di alluminio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Quantità totale di materiali estranei $\leq 5\%$ in peso oppure resa del metallo $\geq 90\%$ . Assenza polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, Allegato II, punto 1
02	Rottami di ferro ed acciaio	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Quantità totale di materiali estranei (sterili) $\leq 2\%$ in peso. Assenza di ossido di ferro in eccesso (ammesse le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali). Assenza, ad occhio nudo, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce, rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce e dei valori di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021. Assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti.	Regolamento UE 333/2011, Allegato I, punto 1
03	Rottami di rame e leghe di rame	Rottami suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Quantità totale di materiali estranei $\leq 2\%$ in peso. Assenza, a vista, di ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Assenza, a vista, di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. Assenza delle caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rispetto dei limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superamento dei valori di concentrazione di cui all'Allegato IV del regolamento UE n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (escluso per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame). Assenza, a vista, di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti. Assenza, a vista, di PVC sotto forma di rivestimenti, vernici, o residui di materie plastiche.	Regolamento UE 715/2013, Allegato I, punto 1

Ditta : Pyreco S.r.l. -  
 Sede legale : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -  
 Ubicazione impianto : San Giovanni in Croce, via Sacchini n. 22 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza
Rifiuti in ingresso	verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto	Per ogni singolo carico
	verifica analitica di accettabilità all'impianto, con parametri secondo necessità o previsti in fase di omologa, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile, ovvero disposta da specifiche norme o prescrizioni.	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o del rifiuto.
Rifiuti in uscita	verifica de visu, conoscitiva e/o analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47, finalizzata alla codifica dei rifiuti.	Prima della eventuale collocazione in deposito temporaneo/stoccaggio; prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	verifica possesso dei requisiti richiesti	Per ogni partita di specifico materiale prodotto.
Emissioni in atmosfera	Polveri totali Portata di aeriforme Temperatura Condizioni operative	Annuale (ovvero con sistema di rilevazione in continuo dotato di registrazione)
Acque di scarico in (ai pozzetti di campionamento PC1)	pH Conducibilità BOD <sub>5</sub> COD Solidi Sospesi Totali Fosforo totale (come P) Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ) Idrocarburi totali Cadmio Cromo totale Mercurio Nichel Piombo (Tab 3 Allegato 5 alla parte III D.Lgs 152/2006)	Annuale (comunque in assenza di precipitazioni)
Consumi idrici (acque prelevate da acquedotto)	m <sup>3</sup> /anno acque prelevate (al contatore)	Annuale
Acque meteoriche di prima pioggia scaricate	Quantità (al contalitri linea scarico S2)	Annuale
Tenuta delle strutture impermeabilizzanti	(ispezione e manutenzione)	Annuale
Rumore	clima acustico	Entro 6 mesi dall'approntamento della nuova configurazione dell'impianto. Successivamente, in caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore.

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti e materiali che cessano la qualifica di rifiuti devono essere effettuati secondo le norme tecniche vigenti, ovvero applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (di carattere specifico o generale; es, UNI 10802 - Rifiuti, UNI EN 14899 - Rifiuti, UNI EN 12457-2 - Lisciviazione rifiuti).

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio interessato.

I riscontri analitici devono essere effettuati da laboratori certificati.

Fermi restando eventuali specifici obblighi di trasmissione, gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere comunque conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.